Allegato A) al Decreto del Direttore Generale n.1008 del 31/12/2012

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE AZIENDE DELL'AGGREGAZIONE PROVINCIALE DELLE AZIENDE SANITARIE FACENTI CAPO ALL'UFFICIO SINISTRI PREVISTO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

*****

TRA

- L'Azienda Ospedaliera di Padova (codice fiscale n.00349040287) rappresentata dal dott. Adriano Cestrone, nato a Città di Castello (PG) il 11/03/1946, Direttore Generale e legale rappresentante della medesima, con sede in Padova, Via Giustiniani n. 2, ivi domiciliato per la carica, di seguito indicata anche come "Azienda Sanitaria Capoluogo" o "Azienda Capoluogo";
- L'Azienda ULSS n. 18 (codice fiscale n. 01013470297), rappresentata dal Dott. Adriano Marcolongo, nato a Cadoneghe (PD) il 10/04/1956, Direttore Generale e legale rappresentante della medesima con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89, ivi domiciliato per la carica, di seguito indicata anche come "Azienda Sanitaria Periferica" o "Azienda Periferica"

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 573 del 10/05/2011, successivamente modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1020 del 12/07/2011, sono state approvate le "Linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione del Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi".
- Con successiva Deliberazione n. 1906 in data 18/09/2012 è stato disposto l'avvio della fase di sperimentazione del Nuovo Modello gestionale approvato con i provvedimenti suddetti – per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 – c/o le Aziende sanitarie della Provincia di Padova, lo IOV e Azienda Ospedaliera di Padova.
- Con decreto del Segretario regionale per la Sanità, assunto in data 13/11/2012, n. 235, è stata altresì autorizzata l'Azienda ULSS 19 di Adria a prendere parte alla sperimentazione gestionale in esame, nel contesto dell'aggregazione della Provincia di Padova, facente capo all'Azienda Ospedaliera di Padova.
- Con decreto del Segretario regionale per la Sanità, assunto in data 22/11/2012, n. 244, è stata altresì autorizzata l'Azienda ULSS 18 di Rovigo a prendere parte alla sperimentazione gestionale in esame, nel contesto dell'aggregazione della Provincia di Padova, facente capo all'Azienda Ospedaliera di Padova.
- Che al nuovo Modello di gestione diretta dei sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi, per la fase di sperimentazione compresa tra il 01.01.2013 e 31.12.2013, aderiranno le Aziende periferiche e l'Azienda capoluogo secondo il calendario sotto indicato:
  - Ulss 15 – Cittadella dal 28 febbraio 2013;
  - Ulss 16 – Padova data da definirsi;
  - Ulss 17 - Este dal 01 gennaio 2013 ;
  - Ulss 18 - Rovigo dal 01 gennaio 2013;
  - Ulss 19 – Adria dal 01 gennaio 2013;
  - IOV - Padova dal 01 gennaio 2013;

Il nuovo sistema operativo di trattamento degli eventi di danno (introdotto per superare le criticità riscontrate nel modello gestionale basato sul totale trasferimento del rischio clinico al mercato assicurativo), istituisce una nuova modalità di gestione degli eventi di danno in ambito sanitario, affidata direttamente alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con il trasferimento al mercato assicurativo esclusivamente dei danni stimati in importi superiori ad Euro 500.000,00 (definiti "catastrofali") e per la sola parte eccedente tale misura, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. del Veneto 31/07/2009 n. 15.

- Per poter sfruttare le economie di scala che può garantire una gestione centralizzata dei procedimenti ed al fine di promuovere la più ampia specializzazione e conseguente valorizzazione delle professionalità presenti all'interno delle aziende sanitarie, la Regione ha stabilito di suddividere il territorio regionale in cinque aggregazioni provinciali o sovraprovinciali di aziende sanitarie. Ciascuna aggregazione prevede la presenza di un'Azienda Sanitaria Capoluogo e di diverse Aziende Sanitarie Periferiche.
- Nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Capoluogo è prevista la costituzione di un "Ufficio Sinistri" ovvero di un'unità amministrativa aziendale cui sono demandate in via esclusiva le funzioni di gestione diretta dei sinistri delle aziende sanitarie dell'aggregazione provinciale, mediante il compimento di attività di accertamento, gestione ed eventuale liquidazione dei danni, allo scopo di consentire la definizione stragiudiziale dei contenziosi, qualora le risultanze dell'istruttoria lo consentissero; L'Ufficio sinistri, per tutta la durata della sperimentazione, sarà affiancato per l'esercizio delle competenze attribuite allo stesso dalle richiamate Linee Guida, dal Loss Adjuster; nello stesso periodo tutti i soggetti coinvolti nel nuovo processo introdotto per il periodo di sperimentazione, ivi compreso il Loss Adjuster , utilizzeranno e testeranno il programma gestionale fornito dalla Regione Veneto.
- Le citate Linee Guida impongono alle Aziende sanitarie periferiche l'adozione di specifici protocolli d'intesa con le Aziende capoluogo, al fine di attuare quanto nelle stesse previsto disciplinando, in modo particolare "i rapporti tra unità amministrative/sanitarie delle Aziende periferiche ed Ufficio Sinistri, per garantire a quest'ultimo l'esercizio più efficiente ed efficace delle proprie funzioni".
- Più precisamente le Linee Guida disciplinano nel suo complesso il procedimento di "gestione stragiudiziale del sinistro" lasciando ai protocolli d'intesa l'analisi e la regolazione delle diverse fasi endoprocedimentali dirette all'emanazione del provvedimento finale.

Per una miglior comprensione delle fasi disciplinate in appresso, si ritiene opportuno fornire le seguenti definizioni:

Procedimento di definizione stragiudiziale del sinistro: è un procedimento che prende avvio dall'istanza di risarcimento danni di un soggetto ad un'Azienda sanitaria periferica o nelle altre fattispecie residuali che saranno più sotto descritte (nel quali casi il procedimento si ritiene ad iniziativa d'ufficio).

Unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4 L. 241/1990): si intende per tale l'Ufficio Sinistri.

Responsabile del procedimento: è la persona fisica individuata come tale dal Dirigente dell'Ufficio Sinistri (o il Dirigente stesso, qualora non abbia provveduto ad individuare altra persona) (art. 5 L. 241/1990).

Tutto ciò premesso, le parti convengono di approvare ed adottare il seguente protocollo d'intesa.

ART. 1

Le linee guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende ULSS ed ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale approvate nell'allegato A della DGRV n. 573/2011, come modificate dalla DGRV n. 1020/2011, costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

Quando perviene all'Azienda Sanitaria Periferica una richiesta di risarcimento danni astrattamente idonea a comportare una responsabilità civile in capo alla stessa (intendendosi per tale qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni correlata allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda), l'Azienda periferica provvederà a trasmetterla, attraverso il sistema il software gestione sinistri che verrà fornito dalla Regione di cui al successivo Art. 3, senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi all'Ufficio Sinistri che ne curerà l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale in qualità di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per l'adozione del provvedimento finale che spetterà all'Azienda Periferica.
Analogo adempimento andrà osservato qualora l'Azienda Periferica venga a conoscenza di un avviso di garanzia o di altro provvedimento della Procura della Repubblica a carico di un dipendente/collaboratore o anche rivolto all'Azienda stessa, per un fatto dal quale potrebbe derivare una richiesta risarcitoria nei riguardi della stessa.
L'Azienda Periferica provvederà a trasmettere al richiedente la nota informativa di cui all'art 13 D.Lgs. 196/2003, al fine di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili, sia nei confronti dell'Azienda Periferica che nei confronti dell'Azienda Capoluogo nonché di tutti gli ulteriori soggetti che si trovassero ad essere partecipi della procedura.

ART. 3

L'Azienda capoluogo e quella periferica s'impegnano ad utilizzare per la gestione dei sinistri oggetto del presente protocollo il software gestione sinistri che verrà fornito dalla Regione del Veneto; tale strumento informatico costituisce la modalità operativa di trasmissione e condivisione della documentazione necessaria per la gestione dei sinistri. La trasmissione telematica attraverso la procedura informatica regionale costituirà prova legale dell'invio e la formazione di un fascicolo informatico per ciascun sinistro.

ART. 4

Contestualmente all'invio della richiesta risarcitoria contemplata al precedente articolo 2, o anche successivamente, qualora non risulti praticabile la trasmissione contestuale (e comunque possibilmente nel termine di ulteriori 30 giorni lavorativi) l'Azienda Sanitaria Periferica provvederà ad inoltrare all'Ufficio Sinistri ogni documento utile ai fini della definizione della pratica, anche su sua richiesta.

ART. 5

Poiché il procedimento di gestione diretta dei sinistri si sviluppa secondo differenti modalità a seconda che l'importo del risarcimento astrattamente dovuto rientri o meno nell'ambito di € 500.000,00, per stabilire nel caso concreto se si tratti di sinistro sotto o sopra franchigia, l'Ufficio Sinistri dovrà far riferimento alla quantificazione del danno eventualmente fatta da controparte o provvederà esso stesso ad una sua ragionevole e sommaria valutazione.

ART. 6

L'istruttoria, la liquidazione (attività di accertamento del *quantum*) e ogni altro adempimento procedimentale connesso ad un sinistro che potrebbe comportare il riconoscimento di un risarcimento del danno di importo non eccedente € 500.000,00 verranno svolte direttamente ed esclusivamente dall'Ufficio Sinistri con i mezzi organizzativi dell'Azienda Capoluogo.
Nel caso in cui pervengano richieste che potrebbero astrattamente comportare il riconoscimento di un risarcimento del danno di importo eccedente € 500.000,00 (o qualora venga data comunicazione all'Ufficio Sinistri del ricevimento di un avviso di garanzia o di altro provvedimento della Procura della Repubblica a carico di un dipendente/collaboratore o anche rivolto all'Azienda periferica stessa, dai quali potrebbe scaturire una richiesta di risarcimento del danno di importo eccedente € 500.000,00) l'Azienda periferica provvederà a inoltrare denuncia alla competente Compagnia Assicuratrice entro i termini di polizza, la quale provvederà anch'essa ad istruire il sinistro relazionandosi con l'Ufficio Sinistri, ferma restando la necessaria acquisizione del consenso dell'Azienda Periferica da parte dell'Assicuratore prima di assumere qualsiasi determinazione in merito alla definizione del sinistro ed alla liquidazione di qualsiasi risarcimento. Allo scopo di consentire all'Azienda Periferica di assumere le decisioni in merito a questi sinistri "catastrofali", l'Ufficio Sinistri dovrà comunque compiere l'istruttoria secondo le modalità stabilite nelle Linee guida regionali allegato "A" alla D.G.R.V. n. 573/2011.
L'Ufficio Sinistri eserciterà le funzioni di raccordo e coordinamento tra la Compagnia Assicuratrice e l'Azienda Sanitaria Periferica, e provvederà a trasmettere direttamente alla Compagnia e/o a ricevere dalla stessa tutte le comunicazioni e la documentazione relativa al sinistro, informandone l'Azienda Periferica.

ART. 7

L'Ufficio Sinistri, d'intesa con l'Azienda periferica, potrà avvalersi dell'Unità di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera di Padova nonché di ogni altra professionalità ritenuta opportuna o necessaria, ivi inclusa ogni ulteriore risorsa presente all'interno dell'Azienda Ospedaliera nonché all'interno dell'Azienda Sanitaria Periferica, ivi compresa la struttura tecnica di riferimento dell'Azienda Periferica interessata, nell'ipotesi di danni a persone e/o a cose dei quali la stessa debba comunque rispondere civilmente (es. danni derivanti dagli edifici o da aree esterne agli edifici, quali strade di accesso o parcheggi). L'Azienda Periferica dovrà improntare il suo agire al principio di massima collaborazione con l'Ufficio Sinistri. In caso di avvalimento di risorse interne all'Azienda periferica, ai fini dell'istruttoria del sinistro, alla stessa non potrà essere posta a carico la quota di costo inerente all'utilizzo di identica risorsa eventualmente reperibile nell'Azienda ospedaliera o altrimenti.

ART. 8

Il responsabile del procedimento, i medici e gli eventuali altri consulenti incaricati delle perizie o comunque coinvolti nel procedimento, non dovranno trovarsi rispetto alla controparte in

relazione di parentela, coniugio, affinità, dipendenza, collaborazione professionale o cointeressenza economica, ovvero in qualsiasi altra situazione idonea a diminuirne o pregiudicarne l'imparzialità (per gli effetti di cui al presente comma, per controparte dovranno intendersi non solo il danneggiato, i genitori esercenti la potestà, il tutore o amministratore di sostegno, i congiunti e gli eventuali aventi causa per lo stesso titolo, ma anche il personale sanitario e non che risulti astrattamente coinvolto nella causazione del danno lamentato, sulla base della documentazione fornita dall'Azienda Periferica o di altre informazioni che dovessero pervenire all'Ufficio Sinistri). Essi dovranno chiedere la sostituzione per giustificati motivi di opportunità o incompatibilità, al verificarsi di tali ipotesi.

ART. 9

Dell'andamento dell'istruttoria e delle valutazioni che emergono durante la stessa, l'Azienda Ospedaliera renderà partecipe tempestivamente l'Azienda Periferica, affinché la stessa sia in grado di fornire in itinere ogni utile elemento e/o osservazione idonea a favorire il più corretto, efficace ed efficiente svolgimento del procedimento e della fase negoziale delle trattative. A questo scopo potranno essere trasmesse dall'Azienda Ospedaliera all'Azienda Periferica relazioni illustrative dell'iter logico-giuridico che ha portato l'Ufficio Sinistri a formulare specifiche valutazioni.

ART. 10

L'Ufficio Sinistri gestirà i rapporti tra i diversi attori coinvolti .La comunicazione a colui che emerge responsabile del fatto che avrebbe causato il danno viene effettuata dall'Azienda periferica non appena l'Ufficio sinistri glielo comunica, così da consentire al medesimo la denuncia alla compagnia assicurativa competente in base alla polizza personale eventualmente sottoscritta per la copertura della responsabilità da colpa grave, così come dispone l'art. 1913 del Codice Civile.

ART. 11

Non appena conclusa l'istruttoria, l'Ufficio Sinistri trasmetterà gli atti all'Azienda Periferica per l'adozione del provvedimento finale. In particolare l'Ufficio Sinistri dovrà curare la trasmissione di una proposta chiara e motivata di definizione del procedimento (rigetto, accoglimento totale o parziale, somme liquidabili, ecc.) allegandovi la perizia medico-legale e una chiara e dettagliata relazione di supporto.

ART. 12

Qualora la gestione del sinistro si concluda con una proposta di transazione, l'Ufficio Sinistri invierà dettagliata relazione in merito, al fine di acquisire l'assenso del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria competente, la quale non potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Sinistri se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale, così come stabilito dall'art. 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio sinistri, con l'assenso della Azienda competente, provvederà a formalizzare alla controparte le determinazioni assunte dall'Azienda Periferica in merito alla sua istanza risarcitoria mediante quietanza da restituire firmata per accettazione da parte del danneggiato, quietanza che sarà trasmessa all'Azienda periferica affinché provveda all'adozione del provvedimento conclusivo

del procedimento, che sarà assunto con decreto/delibera del Direttore Generale dell'Azienda Periferica per il relativo pagamento.

ART. 13

Qualora le parti addivengano alla definizione di un accordo transattivo o alla conclusione di un diverso negozio giuridico di accertamento del diritto della controparte in sede stragiudiziale (intendendosi per tale anche la sede conciliativa disciplinata dal D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 portante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), spetterà al Direttore Generale dell'Azienda Periferica provvedere alla sottoscrizione del relativo atto.

ART. 14

Qualora il danneggiato o l'Azienda Periferica promuovano un procedimento di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28 del 04/03/2010, l'Ufficio Sinistri dovrà istruire la pratica con tempestività, per consentire all'Azienda Periferica la consapevole partecipazione agli incontri di mediazione ed il ponderato esercizio del diritto di autodeterminazione in merito al procedimento. L'Azienda Periferica interverrà nel procedimento a mezzo del suo Direttore Generale o altro soggetto delegato.

ART. 15

Qualora l'Azienda periferica venga convenuta in giudizio, gli adempimenti connessi alla scelta dei legali patrocinatori ed il relativo incarico verranno svolti dall'Azienda stessa, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Sinistri di svolgere tempestivamente l'istruttoria del procedimento e di rapportarsi con gli avvocati e i consulenti tecnici di parte per le necessarie comunicazioni, in raccordo con l'Azienda Sanitaria Periferica.

ART. 16

Nelle ipotesi di chiamata in mediazione o di notifica all'Azienda Periferica di un atto giudiziario connesso ad evento dannoso, l'Unità operativa di Medicina Legale/Medico legale presso l'Azienda Capoluogo, o altro medico specialista ritenuto necessario per la miglior istruttoria, potrà essere chiamato a svolgere le funzioni di consulente di parte provvedendo altresì a coadiuvare, unitamente all'Ufficio Sinistri, il legale fiduciario incaricato negli adempimenti processuali a valenza tecnica (accertamenti preventivi, autopsie, ecc.).

ART.17

Per i rapporti economici si rinvia ad un successivo atto di integrazione del presente protocollo

ART. 18

Il presente protocollo d'intesa dovrà ritenersi vincolante per le parti, per tutto il periodo di sperimentazione, a far data dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013.

Letto, approvato e sottoscritto in …….